

COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO

REGOLAMENTO

COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 28 DEL 25.09.1998

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 38 DEL 28.11.2009
(art. 28, c. 5)

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 8 DEL 30.04.2013
(art. 46 bis)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilita'
- Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Articolo 6 Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III - FERETRI

- Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 8 Verifica e chiusura feretri
- Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 10 Fornitura gratuita di feretri

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 11 Modalita' del trasporto e percorso
- Articolo 12 Trasporti gratuiti e a pagamento
- Articolo 13 Orario dei trasporti
- Articolo 14 Norme generali per i trasporti
- Articolo 15 Riti religiosi
- Articolo 16 Trasferimento di salme senza funerale
- Articolo 17 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattivit 
- Articolo 18 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 19 Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 20 Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

- Articolo 21 Disposizioni generali - Vigilanza
- Articolo 22 Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 23 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 24 Disposizioni generali
- Articolo 25 Piano regolatore cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 26 Inumazione
- Articolo 27 Cippo
- Articolo 28 Tumulazione
- Articolo 29 Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 30 Esumazioni ordinarie
- Articolo 31 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 32 Esumazione straordinaria
- Articolo 33 Estumulazioni
- Articolo 34 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Articolo 35 Raccolta delle ossa

- Articolo 36 Oggetti da recuperare
- Articolo 37 Disponibilita' dei materiali

CAPO V - POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 38 Orario
- Articolo 39 Disciplina dell'ingresso
- Articolo 40 Divieti speciali
- Articolo 41 Riti funebri
- Articolo 42 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Articolo 43 Fiori e piante ornamentali
- Articolo 44 Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 45 Sepulture private
- Articolo 46 Durata delle concessioni
- Articolo 46 bis Ex concessioni perpetue
- Articolo 47 Modalita' di concessione
- Articolo 48 Uso delle sepulture private
- Articolo 49 Manutenzione
- Articolo 50 Costruzione dell'opera - Termini

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Articolo 51 Divisione, Subentri
- Articolo 52 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 75 anni
- Articolo 53 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 75

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Articolo 54 Revoca
- Articolo 55 Decadenza
- Articolo 56 Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Articolo 57 Estinzione

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Articolo 58 Accesso al cimitero
- Articolo 59 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepulture private e collocazione di ricordi funebri
- Articolo 60 Responsabilita'
- Articolo 61 Recinzione aree - Materiali di scavo
- Articolo 62 Introduzione e deposito di materiali
- Articolo 63 Orario di lavoro
- Articolo 64 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Articolo 65 Vigilanza
- Articolo 66 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Articolo 67 Funzioni - Licenza
- Articolo 68 Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 69 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Articolo 70 Mappa
- Articolo 71 Annotazioni in mappa
- Articolo 72 Scadenziario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 73 Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Articolo 74 Cautele
- Articolo 75 Responsabile del servizio di polizia mortuaria
- Articolo 76 Concessioni pregresse
- Articolo 77 Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

SCHEMA DI TARIFFARIO - ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Ministero della Sanita' Circolare 24 giugno 1993, n. 24

1. ARMONIZZAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA CON LA NUOVA STRUTTURA DELLA SANITA' PUBBLICA, CONSEGUENTE ALLA DELEGA OPERATA CON D.P.R. N. 616 DEL 1977 E ALLA RIFORMA SANITARIA DI CUI ALLA L. N. 833 DEL 1978.2.1
2. DELIMITAZIONE DEL PERIODO DI ACCERTAMENTO DELLA MORTE. AUSILIO DELL'ELETTRCARDIOGRAFO
3. DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI DEI DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, DEGLI OBITORI. COMPETENZE GESTIONALI E DOTAZIONI DI STRUTTURE
4. TRASPORTO DI CADAVERI SU DISPOSIZIONE DI PUBBLICA AUTORITA'
5. APPLICAZIONE DEL DIRITTO FISSO DI PRIVATIVA AL TRASPORTO DI CADAVERI CON SOSTA INTERMEDIA
6. MALATTIE INFETTIVO-DIFFUSIVE
7. TRASPORTI INTERNAZIONALI DI SALME, CENERI, RESTI MORTALI
8. INDICAZIONI SU CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PER LE BARE. CAUTELE PER I TRASPORTI FUNEBRI OLTRE UNA CERTA DISTANZA. VALVOLE O ALTRI DISPOSITIVI PER FISSARE O NEUTRALIZZARE I GAS DI PUTREFAZIONE
9. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE. REDAZIONE DEI PIANI REGOLATORI CIMITERIALI
10. APPROVAZIONE DEI PROGETTI CIMITERIALI
11. INDICAZIONI TECNICHE PER LOCALI E STRUTTURE DI SERVIZIO CIMITERIALE. SERVIZIO DI CUSTODIA REGISTRAZIONI CON SISTEMI INFORMATICI
12. REVISIONE DI CRITERI COSTRUTTIVI PER I MANUFATTI A SISTEMA DI TUMULAZIONE
13. IMPIANTI DI CREMAZIONE. MODALITA' PER AUTORIZZARE ED ESEGUIRE LE CREMAZIONI. CINERARIO COMUNE E NICCHIE CINERARIE
14. SOSTANZE E MATERIALI CHE SI RINVENGONO IN OCCASIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI
15. RISTRUTTURAZIONE DI CIMITERI ESISTENTI E PRESCRIZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 106 DEL D.P.R. N. 285/90

Il presente Regolamento, a seguito dell'Ordinanza di Annullamento parziale dell'O.Re.Co. di Brescia in seduta del 09/12/1998 – atti n. 22, è illegittimo nelle parti di seguito indicate:

“nelle parti che demandano al Sindaco competenze autorizzative e gestionali, confermando quindi le osservazioni formulate in prima istanza, per violazione dell'art. 51 della L. n. 142/90, come modificato dalla L. 127/97, in quanto competono al responsabile del servizio i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, ed ogni altro atto costituisce manifestazioni di giudizio e di conoscenza; il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, agisce in materia di igiene e sanità pubblica, nei limiti fissati dall'art. 38 della L. n. 142/90, sovrintendendo alla sola emanazione degli atti e adottando, quando necessario, provvedimenti contingibili ed urgenti”.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 Competenze

(1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Responsabile del Servizio, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

(2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della L. 8 giugno 1990 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente USL.

(3) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 51 della L. 8/6/1990 n. 142.

(4) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt. 22, 23 e 25 della L. 8/6/1990 n. 142 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Articolo 3 Responsabilità

(1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4

Servizi gratuiti e a pagamento

(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

(2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1;
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune e' tenuto a disporne;
- e) l'inumazione in campo comune;
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;

(3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.

(4) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32, 2. comma, lettera g) della legge 8 giugno 1990, n. 142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

(1) Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria e' tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

(2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali e' in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6

Depositi di osservazione ed obitori

(1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

(2) L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori e' autorizzata dal Responsabile del Servizio ovvero dalla Pubblica Autorita' che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorita' Giudiziaria.

(3) Nel deposito di osservazione, di regola, e' vietata la permanenza di persone estranee.
(ed anche dei familiari).

CAPO III FERETRI

Articolo 7

Deposizione della salma nel feretro

(1) Nessuna salma puo' essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

(2) In ciascun feretro non si puo' racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

(3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

(4) Se la morte e' dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanita', il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

(5) Se il cadavere risulta portatore di radioattivita', il dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL dettera' le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8

Verifica e chiusura feretri

(1) La chiusura del feretro e' fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

(2) Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della USL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9. Per tale servizio e' dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.

(3) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui e' destinato e al trasporto, nonche' l'identificazione del cadavere.

Articolo 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

(1) La struttura dei feretri e la qualita' dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioe':

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilita' (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui

all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per odall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

(2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

(3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della USL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

(4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

(5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

(7) È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10

Fornitura gratuita di feretri

(1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

(2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Servizio sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

CAPO IV
TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 11
Modalita' del trasporto e percorso

(1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalita' ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Responsabile del Servizio.

(2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso piu' breve.

(3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, puo' farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.

(4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovra' lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso e' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

(5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria prendera' accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

(6) Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della USL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Responsabile del Servizio e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarita'.

(1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/9/1990 n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato DPR 10/9/1990 n. 285.

Articolo 12
Trasporti gratuiti e a pagamento

(1) I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 10, la sosta lungo il percorso;

b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso.

(2) I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.

(3) Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione e' a carico del Comune.

Articolo 13

Orario dei trasporti

(1) I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Responsabile del Servizio. Con lo stesso provvedimento il Responsabile del Servizio disciplina le modalita' integrative al presente regolamento nonche' i percorsi consentiti.

Articolo 14

Norme generali per i trasporti

(1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto e' effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in localita' che col mezzo prescelto e' raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma e' da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

(2) Il feretro e' preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnera' il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

(3) Chi riceve il feretro compiltera' verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verra' consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

(4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, puo' essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 15

Riti religiosi

(1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Articolo 16

Trasferimento di salme senza funerale

(1) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

(2) Se la salma non e' nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Responsabile del Servizio, a richiesta dei familiari, puo' autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

(3) Nelle stesse circostanze, il Responsabile del Servizio, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL, puo' anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

(4) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma.

(5) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 17

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

(1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

(2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

(3) È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

(4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 18

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

(1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio con decreto a seguito di domanda degli interessati.

(2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

(3) Al decreto è successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della USL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

(4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Responsabile del Servizio del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

(5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

(7) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Responsabile del Servizio osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

(8) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Responsabile del Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 19

Trasporti all'estero o dall'estero

(1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i

morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Articolo 20 Trasporto di ceneri e resti

(1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.

(2) Se il trasporto e' da o per Stato estero, al Responsabile del Servizio si sostituisce l'Autorita' di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

(3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

(4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

(5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Articolo 21 Disposizioni generali - Vigilanza

(1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio.

(3) Alla manutenzione dei cimiteri, cosi' come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della l. 8/6/1990 n. 142.

(4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

(5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(6) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Responsabile del Servizio i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 22 Reparti speciali nel cimitero

(1) Nell'interno del cimitero e' possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunita' straniera.

(2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunita' richiedenti.

Articolo 23 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

(1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

(2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

(3) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 24
Disposizioni generali

(1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

(2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 31.

Articolo 25
Piano regolatore cimiteriale

(1) Entro [cinque] anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

(2) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'U.S.L.. Si applica l'art. 50 della legge 8/6/1990 n. 142.

(3) Nella elaborazione del piano il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:

a) dell'andamento medio della mortalità sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

(4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;

- b) [campi per fosse ad inumazione per sepolture private (opzionale)];

- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

- d) tumulazioni individuali (loculi);

- e) [manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale - opzionale)];

- f) cellette ossario;

- g) nicchie cinerarie;

- h) ossario comune;
- i) cinerario comune.

(5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(6) Ogni dieci anni il Comune e' tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 26
Inumazione

- (1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Articolo 27
Cippo

- (1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione e' contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3a comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- (2) Sul cippo verra' applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- (3) A richiesta dei privati, puo' essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm.80 dal piano di campagna, (misura massime **1,60x0,80x0,80**) previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
- (4) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- (5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalita' ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Articolo 28
Tumulazione

- (1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
- (2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalita' di cui al titolo III del presente regolamento.
- (3) A far tempo dalla esecutivita' del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285.
- (4) Per quanto attiene alle modalita' di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (5) Nel caso di tumulazione in loculo, tomba di famiglia o inumazione è consentito tumulare o inumare con il feretro la cassetta proveniente dall'ossario o dalle nicchie cinerarie contenenti i resti mortali del coniuge o di un parente o affine entro il terzo grado.
- La scadenza di riferimento sarà quella della concessione del feretro.
- Il concessionario dovrà corrispondere al Comune o "sostenere direttamente" tutte le spese inerenti lo

spostamento.

Articolo 29 Deposito provvisorio

(1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro e' provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

(2) La concessione provvisoria e' ammessa nei seguenti casi:

a) - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilita';

b) - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto gia' approvato.

(3) La durata del deposito provvisorio e' fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 12 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 24 mesi.

Il canone di utilizzo e' calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

(4) A garanzia può essere richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

(5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvedera' a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potra' essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

(6) E' consentita, con modalita' analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 30
Esumazioni ordinarie

(1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione e' pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioe' di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Responsabile del Servizio.

(2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma e' preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, [escludendo giugno, luglio e agosto].

(3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con propria ordinanza.

(4) E' compito dell'incaricato dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere e' o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Articolo 31
Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

(1) E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

(2) Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curera' la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali e' attivabile l'esumazione ordinaria.

(3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune e' fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 32
Esumazione straordinaria

(1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate puo' essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorita' Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione .

(2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte e' compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanita'.

(4) Quando e' accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria e' eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

(5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorita' Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della USL o di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 33 Estumulazioni

(1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

(2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 25 anni.

(3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 25 anni;
- su ordine dell'Autorita' giudiziaria.

(4) Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

Tale elenco sara' esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

(5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

(6) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

(7) Se il cadavere estumulato non e' in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso e' avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione e' fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Responsabile del Servizio.

(8) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con propria ordinanza.

Articolo 34 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

(1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

(2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione e' subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

(3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonche' le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorita' giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Articolo 35 Raccolta delle ossa

(1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Articolo 36 Oggetti da recuperare

(1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

(2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali e' consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

(3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 37 Disponibilità dei materiali

(1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

(2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

(3) Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

(4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

(5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

(6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO VI
POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 38
Orario

- (1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Responsabile del Servizio.
- (2) L'entrata dei visitatori e' ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- (3) La visita al cimitero fuori orario e' subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
- (4) L'avviso di chiusura e' dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 39
Disciplina dell'ingresso

- (1) Nei cimiteri, di norma, non si puo' entrare che a piedi.
- (2) E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attivita' di questua;
 - e) ai fanciulli di eta' inferiore agli anni [6] quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 40
Divieti speciali

- (1) Nel cimitero e' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori [in specie con l'offerta di servizi, di oggetti], distribuire indirizzi,

volantini pubblicitari;

i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;

o) qualsiasi attività commerciale.

(2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

(3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 41

Riti funebri

(1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

(2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

Articolo 42

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

(1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure non possono essere superiori a cm 80 in h cm 80 in larghezza e cm 160 in lunghezza nei campi comuni è tassativamente vietato posizionare doppie copritombe, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Responsabile del Servizio che fissi i criteri generali.

(2) Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

(3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

(4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

(5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

(6) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 74.

(7) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

(8) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 43

Fiori e piante ornamentali

(1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati

o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

(2) In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 44 Materiali ornamentali

(1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

(2) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

(3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1 comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

(4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 43 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 45 Sepolture private

(1) Per le sepolture private e' concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 25, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

(2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettivita'.

(3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettivita', purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

(4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);

b) sepolture per famiglie e collettivita' (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).

(5) Il rilascio della concessione e' subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

(6) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

(7) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, e' stipulata ai sensi dell'art. 53 legge 8/6/1990 n. 142, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria [cui e' affidata l'istruttoria dell'atto].

(8) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprieta' del Comune.

(9) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;

- la durata;

- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettivita' il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;

- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);

- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

- gli obblighi ed oneri cui e' soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 46 Durata delle concessioni

(1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(2) La durata e' fissata:

a) in [75] anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;

b) in [30] anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;

c) in [30] anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

(3) A richiesta degli interessati e' consentito il rinnovo [per una sola volta] per un periodo massimo di anni 15 (quindici) , in via del tutto eccezionale nel caso di spazi liberi può essere concesso il rinnovo di 10 (dieci) anni per le sepolture nei campi comuni dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.)

Nell'atto di concessione verra' indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.

Articolo 46 bis

Ex concessioni perpetue

Le concessioni di loculi assegnate in perpetuo, precedenti al DPR n. 803/1975, hanno durata pari a 99 (novantanove anni) decorrente dal loro originario rilascio risultante dagli atti del comune o dall'atto di concessione, se esistente. Alla scadenza di tale termine il loculo rientra nella libera disponibilità del Comune, che lo assegna secondo le modalità previste dal presente regolamento.

In deroga al comma precedente, le concessioni assegnate in perpetuo, ove sia stata effettuata una tumulazione trent'anni prima della scadenza del termine di cui al precedente comma e prima dell'entrata in vigore della presente modifica regolamentare, decorrente dalla adozione della relativa delibera di consiglio comunale (30 aprile 2013), si intendono prorogate sino al trentesimo anno da tale ultima tumulazione, senza che per il periodo successivo all'originaria scadenza del termine della concessione perpetua novantanovenale e sino alla scadenza della proroga sia dovuto alcun canone al Comune.

Per le concessioni assegnate in perpetuo, ove sia stata effettuata una tumulazione trent'anni prima della scadenza del termine di cui al primo comma, ma dopo l'entrata in vigore della presente modifica regolamentare decorrente dall'adozione della relativa delibera di consiglio comunale (30 aprile 2013), si intendono anch'esse prorogate sino al trentesimo anno da tale ultima tumulazione, fermo che in tal caso sarà dovuto – per il periodo successivo all'originario termine della concessione perpetua novantanovenale e sino alla scadenza della proroga – il relativo canone, determinato in proporzione agli anni della proroga medesima applicando le tabelle vigenti al momento della tumulazione.

E' sempre fatta salva la facoltà, laddove prevista dal presente regolamento e/o dalla normativa vigente, il rinnovo della concessione nei modi e nei termini previsti dalla disciplina applicabile.

E' facoltà del titolare di una concessione in perpetuo, per la quale è stata effettuata una tumulazione nel periodo compreso fra i 45 anni e i 30 anni antecedenti la sua scadenza, come determinata dal comma primo del presente articolo, chiedere una proroga della concessione medesima, che potrà avere durata non superiore al quarantacinquesimo anno dall'ultima tumulazione di cui al presente comma, fermo che anche nel caso di specie sarà dovuta – per il periodo successivo all'originario termine della concessione perpetua novantanovenale e sino alla scadenza della proroga – il relativo canone, determinato in proporzione agli anni della proroga medesima sulle tabelle vigenti al momento della richiesta di proroga.

Articolo 47

Modalità di concessione

(1) La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 45, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.

(2) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

(3) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma

solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

(4) La concessione puo' essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di eta' superiore ai [65] anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4^f grado o sia coniuge superstite del defunto.

(5) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettivita', nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b) dell'art. 45, e' data in ogni tempo secondo la disponibilita', osservando come criterio di prioritita' la presenza di una o piu' salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

(6) La concessione non puo' essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

(7) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, e' data facolta' al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Articolo 48

Uso delle sepolture private

(1) Salvo quanto gia' previsto dall'art. 46, il diritto d'uso delle sepolture private e' riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

(2) Ai fini dell'applicazione sia del 1^f che 2^f comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario e' da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6^f grado.

(3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione e' stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

(4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, dara' il nulla osta.

(5) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4^f comma.

(6) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

(7) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non e' commerciabile ne' trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario e' nullo di diritto.

(8) Il concessionario puo' usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune puo' in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 49

Manutenzione

(1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonche' l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

(2) Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuita' tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

(3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

(4) Qualora il concessionario non provveda al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

Articolo 50

Costruzione dell'opera - Termini

(1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 54, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalita' previste all'art. 70 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

(2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilita' e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Responsabile del Servizio, puo' essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 51

Divisione, Subentri

(1) Piu' concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

(2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

(3) Nelle stesse forme e modalita' uno o piu' concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per se' e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non

cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

(4) Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

(5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilit  della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

(6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, pi  concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicita' della concessione nei confronti del Comune.

(7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 48 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

(8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione e' effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 48, che assumono la qualita' di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralita' di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunita' in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarita' sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione e' dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

(9) Trascorso il termine di [tre] anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

(10) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 48, abbiano titolo per assumere la qualita' di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

(11) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, l' organo competente provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 52

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 75 anni

(1) Il Comune ha facolta' di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non e' stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spettera' al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari 1 della tariffa in vigore $2 \times N$ al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata. (*)

(2) La rinuncia non puo' essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 53

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 75

(1) Il Comune ha facolta' di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

(2) In tal caso spettera' al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 75 anni, in misura pari a $1/74$ della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

CAPO III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 54
Revoca

(1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, e' facolta' dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando cio' sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

(2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verra' concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo

gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

(3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 55

Decadenza

(1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 47, penultimo comma;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 50, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 49;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

(2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

(3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

(4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Articolo 56

Provvedimenti conseguenti la decadenza

(1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

(2) Dopodiché il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 57

Estinzione

(1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 48, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

(3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 58
Accesso al cimitero

(1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

(2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

(3) L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori e' subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

(4) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc....., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, bastera' ottenere il permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(5) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attivita' comunque censurabili.

(6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed e' soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 41 e 42 in quanto compatibili.

Articolo 59

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

(1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

(2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

(3) Il numero dei loculi ipogei ed epigei e' fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in piu', del canone di tariffa.

(4) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza e' determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

(5) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

(6) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

(7) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(8) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

(9) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalita' di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

(10) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, e' sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(11) I concessionari di sepoltura privata hanno facolta' di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 60

Responsabilita'

(1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 61

Recinzione aree - Materiali di scavo

(1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

(2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 62

Introduzione e deposito di materiali

(1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

La sosta e' consentita per il tempo strettamente necessario.

(2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

(3) Per esigenze di servizio puo' essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

(4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 63

Orario di lavoro

(1) L'orario di lavoro per le imprese e' fissato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Articolo 64

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

(1) Il Responsabile del Servizio in occasione della Commemorazione dei Defunti, dettera' le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

(2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 65

Vigilanza

(1) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli puo' impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Responsabile del Servizio dei provvedimenti previsti dalla legge.

Articolo 66

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

(1) Il personale dei Cimiteri e' tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonche' a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

(2) Altresi' il personale dei cimiteri e' tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

(3) Al personale suddetto e' vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attivita' di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalita', da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attivita' inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che cio' possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attivita' a scopo di lucro, comunque inerente all'attivita' cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per se' o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

(4) Salvo che il fatto non costituisca violazione piu' grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

(5) Il personale dei cimiteri e' sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonche' alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attivita' svolta.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 67

Funzioni - Licenza

(1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;

- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

(2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Articolo 68

Divieti

(1) E' fatto divieto alle imprese:

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 69

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

(1) All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini

Illustri" ove il Responsabile del Servizio potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità'.

(2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".(ex cappella Orsini).

Articolo 70

Mappa

(1) Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

(2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

(3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 71

Annotazioni in mappa

(1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

(2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) generalità del defunto o dei defunti;

b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;

[c] la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;

[opzionale]

d) le generalità del concessionario o dei concessionari;

e) gli estremi del titolo costitutivo;

f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;

g) la natura e la durata della concessione;

h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 72

Scadenziario delle concessioni

(1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

(2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 73
Efficacia delle disposizioni del Regolamento

(1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

(2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale

riconoscimento.

(3) Il provvedimento del Responsabile del Servizio con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente e' comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

(4) Le disposizioni di cui all'art. 49 hanno decorrenza a partire da [un] anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(5) Gli adempimenti di cui all'art. 51, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(6) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 74 Cautele

(1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

(2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intendera' e restera' estranea all'azione che ne consegue.

(3) Essa si limitera', per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 75 Responsabile del servizio di polizia mortuaria

(1) Ai sensi dell'art. 51, 3. comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta al Responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Articolo 76 Concessioni pregresse

(1) Salvo quanto previsto dall'art. 73 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 77 Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

(1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

del presente Regolamento.

SCHEMA DI TARIFFARIO
ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

ALLEGATO

PARTE I - CONCESSIONI CIMITERIALI E USO DELLE SEPOLTURE

01) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso (o, di superficie) di aree per la costruzione di sepolture private a inumazione o tumulazione.

- a. individuale
L. mq.....2.000.000 duemilioni
- b. per famiglie
L. .mq.. 1.500.000 unmilione CINQUECENTOMILA

02) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di manufatti cimiteriali, costruiti dal Comune, a sistema di tumulazione.

- a. individuale per loculi normali: L. 1.500.000
- per loculi di fascia : L.. 2.000.000
- per loculi in cappelle: L. 2.500.000
- per biloculi interrati per(concessioni di anni 75) L. 7.000.000
- per quadriloculi (tombe di famiglia per concessioni di anni75) L. 12.000.000

03) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di cellette ossario
L.300.000

04) Utilizzo di sepolture ad inumazione oltre il periodo ordinario di rotazione, su richiesta degli interessati.

- Per ogni [anno], o sua frazione, eccedente i 10 anni dalla data della sepoltura.
(ai fini della regolarizzazione dei periodi arretrati per le tombe già scadute all'entrata in vigore del presente regolamento)
- L. 20.000 per le tombe singole.
- L: 40.000 per le doppie copritombe.

Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, i rinnovi delle concessioni:

- per tombe singole : L. 40.000 annuo.
- per tombe doppie: L. 100.000 annuo.

PARTE II - DIRITTI CIMITERIALI

01) Tumulazione in posto salma individuale concesso per una durata da 10 a 30 anni:

- a) di ceneri L. 40.000
- b) di salma - I operazione L.100.000
- II operazione , e successive L.120.000

02) Tumulazione in posto salma individuale concesso per anni 75 ovvero in posto salma collettivo in tomba privata:

- a) di ceneri L. 40.000
- b) di salma - I operazione⁽⁴⁾ L. .150.000
- II operazione⁽⁴⁾ L. 200.000
- e successive

03) Esumazione straordinaria a richiesta.

- a. di privati, per trasporto in altra sepoltura, o dell'Autorita' Giudiziaria.

L. ..300.000.
- b. di privati, per la cremazione.
L.300.000..

04) Estumulazione straordinaria a richiesta:
- a. di privati, per trasporto in altra sepoltura, o dell'Autorita' Giudiziaria
L. ... 150.000...- b. di privati, per la cremazione
L.150.000..

PARTE III - AUTORIZZAZIONI E ISPEZIONI CIMITERIALI

01) Collocazione lapide con epigrafe in campo comune per il periodo di rotazione (dieci anni)
L. .350.000.(160x0.80x0.80).....

03) Ispezioni in sepolture a tumulazioni plurime
L.200.000

PARTE IV - OPERAZIONI MURARIE

01) Apertura loculo di punta: L. 60.000
Apertura loculo di fascia o in cappelle L. 100.000

02) Apertura tomba privata:
a) I operazione L. 50.000.....
b) II operazione L. .60.000....

03) Apertura tomba privata a terra: L. 50.000.

Chiusura loculo di punta: L. 60.000
Chiusura loculo di fascia o in cappelle L. 100.000

05) Chiusura tomba privata:
a) I operazione L. 300.000
b) II operazione) L.300.000

06) Chiusura tomba privata a terra.: L.150.000

Allegato

MINISTERO DELLA SANITA' CIRCOLARE 24 GIUGNO 1993, N. 24

Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285; Circolare esplicativa.

1. ARMONIZZAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA

**CON LA NUOVA STRUTTURA DELLA SANITA' PUBBLICA,
CONSEQUENTE ALLA DELEGA OPERATA CON D.P.R. N. 616 DEL 1977
E ALLA RIFORMA SANITARIA DI CUI ALLA L. N. 833 DEL 1978.**

2.1 Con il D.P.R. 285/90 si era inteso attribuire ai coordinatori sanitari delle UU.SS.LL. ed ai direttori sanitari degli ospedali compiti, in materia di polizia mortuaria, che la precedente normativa assegnava agli Ufficiali Sanitari ed ai Medici provinciali, intendendo così individuare figure tecniche, investite di compiti strettamente sanitari, che, attraverso l'esercizio della facoltà di delega, avrebbero poi organizzato, in relazione ai luoghi e alle circostanze, i relativi servizi.

Con la richiamata sentenza n. 174/91 la Corte Costituzionale ha sancito che "non spetta allo Stato individuare nei coordinatori sanitari delle UU.SS.LL. della Regione Lombardia gli uffici competenti per l'esercizio dei compiti specifici in materia di polizia mortuaria, così come previsto dagli artt. 37/2, 39/1, 43/1, 45/2, 45/3, 46/1, 48, 51/2, 83/3, 86/4, 88, 94/1 e 96/2 e nei direttori sanitari degli ospedali l'adempimento previsto dall'art. 39/1 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285".

Al riguardo questo Ministero ha avviato la procedura per la estensione di quanto vigente per la Regione Lombardia alle altre regioni e province autonome, che si concretizzava con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica di modifica per gli articoli di cui sopra.

2.2 L'articolo 1/1, richiama le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte di cui al titolo VII del R.D. 9.7.1939 n. 1238. La dichiarazione di morte viene fatta entro 24 ore dal decesso all'ufficiale di stato civile del luogo di decesso da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato (anche impresa di pompe funebri) o, in mancanza, da persona informata del decesso. Detta dichiarazione è iscritta a cura dell'ufficiale di stato civile nella 1. parte dei registri di morte, ai sensi dell'art. 136 del citato T.U. 1238/1939.

2.3 L'art. 1/4 prevede che in caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della causa di morte è fatta dal medico necroscopo. L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso. Il medico curante deve compilare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, unicamente la scheda ISTAT.

2.4 Nell'art. 1/7 del D.P.R. 285/90 si prevede che il Comune in cui è avvenuto il decesso invii copia della scheda di morte, entro 30 giorni, alla Unita' Sanitaria Locale in cui detto comune è compreso; dalla U.S.L. di decesso deve essere inviata copia della scheda di morte a quella di residenza del deceduto, se diversa, per finalità statistiche, epidemiologiche ed al fine di cancellare il deceduto dall'elenco degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale. Si può ritenere che in tal caso si debba provvedere entro ulteriori 30 giorni.

Per tenere conto che per effetto della legge di riforma sanitaria le competenze degli Uffici di igiene comunali sono state trasferite alle UU.SS.LL., nell'art. 1/8 si prevede che il registro con l'elenco dei deceduti e la relativa causa di morte debba essere tenuto presso la U.S.L. (generalmente al servizio igiene pubblica). Nel caso di Comuni comprendenti più UU.SS.LL., è competenza regionale per l'individuazione della U.S.L. che dovrà tenere il registro in questione.

**2. DELIMITAZIONE DEL PERIODO DI ACCERTAMENTO DELLA MORTE.
AUSILIO DELL'ELETTROCARDIOGRAFO**

3.1 Il periodo di osservazione di eventuali manifestazioni di vita è usualmente di 24 ore (portato a 48 nei casi di morte improvvisa o con dubbi di morte apparente).

La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e non dopo le 30 ore. Sono fatti salvi i casi di decapitazione, maciullamento, morte dovuta a malattia infettiva diffusiva.

La delimitazione del periodo di effettuazione dell'accertamento necroscopico, specie nei casi di decesso antecedenti festività, rende necessaria l'attivazione di uno specifico servizio di guardia necroscopica. In alternativa, è consentito dotare il medico necroscopo di apposite apparecchiature di ausilio per l'accertamento

della morte.

In tal caso, dopo il decesso, anche prima delle 15 ore, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4/5 e dell'art. 8, il medico accerterà la morte con registrazione, protratta per almeno 20 minuti primi, di un elettrocardiografo.

Sono fatte salve le disposizioni della legge 2.12.1975, n. 644 e successive modificazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico).

3.2 I cadaveri non possono essere sottoposti a conservazione in celle frigorifere o con apparecchi refrigeratori nel periodo di osservazione.

Uniche eccezioni si hanno nei seguenti casi:

- a) accertamento preliminare di morte con elettrocardiografo ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 285/90;
- b) decesso con decapitazione o maciullamento;
- c) speciali ragioni igieniche sanitarie di cui all'art. 10 del D.P.R. 285/90.

3. DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI DEI DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, DEGLI OBITORI. COMPETENZE GESTIONALI ED DOTAZIONI DI STRUTTURE

4.1 La materia disciplinata dal capo III consente, rispetto alle analoghe disposizioni dell'abrogato D.P.R. 803/75, di meglio definire le funzioni, gli obblighi, la titolarità, la collocazione.

Le funzioni si distinguono in:

a) osservazione: di salme di persone morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; di salme di persone morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; di salme di persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

b) obitoriali: con osservazione e riscontro diagnostico di cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; deposito per periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie e accertamenti medico-legali, riconoscimento, trattamento igienico-conservativo; deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Le funzioni possono essere riunite in un unico locale nei comuni con popolazione minore di 5000 abitanti.

4.2 Le UU.SS.LL. nel territorio di propria competenza individuano gli obitori ed i depositi di osservazione nei quali prevedere la dotazione di celle frigorifere di cui all'art. 15.

Sono stati fissati i seguenti standards:

- Posti salma refrigerati, con un minimo di 5, in misura pari ad 1 ogni 20.000 abitanti a cui aggiungere celle isolate per cadaveri portatori di radioattività in misura pari a 1 ogni 100.000 abitanti.

Per posto salma refrigerato e' da intendersi quello realizzato, anche in forma indistinta, in apposite celle frigorifere.

All'allestimento delle attrezzature necessarie, nonché alla gestione, provvede il Comune cui l'obitorio ed il deposito di osservazione appartengono, secondo forme di gestione o di convenzione individuate dalla L. 8/6/1990 n. 142.

L'attività in questione e' servizio pubblico obbligatorio.

4.3 Restano fermi gli obblighi di dotazione del deposito di osservazione, comunemente chiamato camera mortuaria, e di sala settoria per le autopsie, per gli ospedali, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 30.9.1938 n. 1631. Le salme di persone decedute presso case di cura, istituti di ricovero per anziani, non dotati di regolamentari depositi di osservazione, vengono trasportate, con le cautele di cui all'art. 17 del D.P.R. 285/90, al deposito di osservazione di cui all'art. 12.

4. TRASPORTO DI CADAVERI SU DISPOSIZIONE DI PUBBLICA AUTORITA'

5.1 In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della Pubblica Autorita' (Autorita' giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato), il Comune del luogo dove e' avvenuto il decesso e' tenuto, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato dal Comune come deposito di osservazione o, se del caso, all'obitorio.

Qualora la Pubblica Autorita' disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali e' eseguito a cura del Comune, con connessi oneri a carico della Pubblica Autorita' che lo ha disposto.

5.2 In generale l'autorizzazione al trasporto e' rilasciata dal Responsabile del Servizio del Comune in cui e' avvenuto il decesso.

Fanno eccezione:

a) i trasporti di prodotti abortivi, di cui all'art. 7/2 del D.P.R. 285/90, per i quali e' competente l'unita' sanitaria locale;

b) i trasporti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via, o per accidente in luoghi pubblici e privati per i quali e' la Pubblica Autorita' che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all'incaricato del trasporto e una al Responsabile del Servizio del Comune di decesso.

Il Responsabile del Servizio del Comune di decesso e' tenuto, ai sensi dell'art. 34/1 del D.P.R. 285/90, ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio (anche se situato fuori del proprio Comune) al luogo di sepoltura.

5.3 Il trasporto dei cadaveri si esegue, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.P.R. 285/90, unicamente a mezzo di carro funebre avente i requisiti di cui all'art. 20 del richiamato D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadaveri di cui l'autorita' pubblica abbia disposto la rimozione puo' avvenire anche a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente disinfettabile e lavabile. In alternativa e' consentita per tali trasporti l'utilizzazione delle normali casse di legno, purché il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile.

5.4 Per incaricato del trasporto della salma di cui al combinato disposto degli artt. 19 e 23 del D.P.R. 285/90, e' da intendersi il dipendente o persona fisica o ditta a cio' commissionata:

a) da una impresa funebre in possesso congiuntamente delle autorizzazioni al commercio e di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza;

b) da un Ente locale che svolge servizio pubblico, secondo una delle forme previste dalla legge 8.6.1990, n. 142.

La natura del trasporto di una salma e' tale da assoggettare l'incaricato del trasporto alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dall'art. 358 del Codice penale, come modificato dall'art. 18 della legge 26.4.1990, n. 86 e il trasporto stesso deve avvenire con i mezzi indicati nell'art. 20 del D.P.R. 285/90.

5. APPLICAZIONE DEL DIRITTO FISSO DI PRIVATIVA AL TRASPORTO DI CADAVERI CON SOSTA INTERMEDIA

Ai fini dell'applicazione del diritto fisso di cui all'art. 19/3 del D.P.R. 285/90 vale il criterio che il trasporto funebre, dalla partenza all'arrivo, si esegue col medesimo carro laddove non vi sia sosta fino al luogo di sepoltura o quando la sosta sia limitata al solo svolgimento dei riti religiosi o civili.

6. MALATTIE INFETTIVO-DIFFUSIVE

Per il trasporto di deceduti di malattie infettive-diffusive (art. 18 e 25), e per le esumazioni straordinarie delle relative salme (art. 84) l'"apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanita'" deve intendersi quello di cui all'art. 1 del D.M. Sanita' 15.12.1990 per le classi 1a, 2a, 3a dell'annesso allegato, nelle more dell'emanazione di specifico elenco da parte del Ministero della Sanita'.

Si ricorda al riguardo che le prescrizioni sono da applicare unicamente nel caso di morte dovuta ad una delle malattie infettivo diffusive comprese in tale elenco.

Relativamente a quanto prescritto dall'art. 18, comma 1, del DPR 285/90, e cioe' che la salma del deceduto

per malattia infettiva di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanita', dopo il periodo di osservazione, debba venir deposta nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestita, si deve intendere che e' vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non e' vietato rivestire la salma, e cio' sia quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa.

7. TRASPORTI INTERNAZIONALI DI SALME, CENERI, RESTI MORTALI

8.1 La convenzione internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1.7.1937 n. 1379, non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti.

Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà il Responsabile del Servizio a rilasciare l'autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese.

L'autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto dell'urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/90, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri.

8.2 La documentazione da presentare alla Prefettura in caso di estradizione di salma di cui all'art. 29 del D.P.R. 285/90 è, oltre a quanto stabilito alle lettere a) e b) del 1^a comma, la seguente:

- estratto dell'atto di morte in bollo;
- certificato dell'U.S.L. attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 e, in caso di morti di malattie infettive diffuse anche quanto previsto dagli artt. 18 e 25;
- autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Responsabile del Servizio del Comune in cui è avvenuto il decesso.

8.3 La documentazione da presentare all'Autorità consolare italiana in caso di introduzione in Italia di salma di cui all'art. 28 del D.P.R. 285/90 è, oltre a quanto stabilito alla lettera a) del 1^a comma, la seguente:

- estratto dell'atto di morte in bollo;
- certificato dell'Autorità sanitaria del Paese straniero dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste dagli artt. 30 e 32 del D.P.R. 285/90;
- l'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'Autorità competente del Paese di estradizione;
- certificato medico dal quale risulti la causa di morte.

8.4 Per la comunicazione dell'Autorità consolare italiana al Ministero degli Affari esteri della richiesta di traslazione di salma è consentito l'impiego, oltre che del telegrafo anche del telex, del telefax o di altro adeguato sistema telematico.

8. INDICAZIONI SU CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PER LE BARE. CAUTELE PER I TRASPORTI FUNEBRI OLTRE UNA CERTA DISTANZA. VALVOLE O ALTRI DISPOSITIVI PER FISSARE O NEUTRALIZZARE I GAS DI PUTREFAZIONE

9.1 I materiali da impiegare per la costruzione dei contenitori atti al trasporto dei cadaveri devono assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo e l'impermeabilità del feretro (legno massiccio e lastra di zinco o piombo quando richiesta). La cassa di legno può essere indifferentemente interna o esterna a quella metallica, anche se per motivi estetici è invalso l'uso di disporla all'esterno.

La cassa metallica, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura (è permessa oltre alla saldatura a fuoco quella a freddo) continua ed estesa su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Per il trasporto oltre 100 Km. di feretri contenenti cadaveri destinati alla inumazione e' consentito il ricorso a particolari cofani esterni a quello di legno, di materiali impermeabili e con adeguata resistenza meccanica, a chiusura stagna, eventualmente riutilizzabili previa disinfezione, purché in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 31 del D.P.R. 285/90.

Tale sistema e' preferibile nel caso di trasporti di cadaveri di persone morte di malattie infettive-diffusive, destinati alla inumazione.

L'art. 30 fornisce le specifiche tecniche da seguire per la costruzione delle bare in legno.

Il criterio base e' che ogni parete, sia essa piu' o meno estesa, con funzioni di supporto o contenimento, deve essere costituita da tavole di un sol pezzo nel senso della lunghezza, saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Nel senso della larghezza possono essere utilizzate piu' tavole secondo quanto indicato dall'art. 30.

Scompare quindi l'obbligo dell'incastro con anima o continuo previsto nel precedente regolamento.

Con tali norme costruttive sono pertanto ammesse forme semplici (cofano a pianta rettangolare), classiche (spallate a pianta esagonale), elaborate (a pianta o sezione ottagonale, a pareti bombate, ecc.).

E' richiesto che lo spessore minimo del legno, a fondo intaglio, dopo la lavorazione, sia di almeno 25 mm. (20 mm. se il cofano e' destinato ad inumazione).

E' ora prescritto che sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della sola ditta costruttrice laddove vi sia coincidenza fra costruttore e fornitore-distributore.

Per trasporti da un Comune ad un altro Comune si usano criteri diversi per la confezione del feretro a seconda della distanza da compiere e cio' indipendentemente dal tipo di sepoltura prescelta.

Con l'art. 30 si e' inteso stabilire in 100 Km. il discrimine fra l'uso di una sola cassa (di legno) o della doppia cassa (legno e metallo).

I 100 Km. sono da intendersi come tragitto prevedibile, essendo alla partenza necessario verificare il tipo di feretro da usarsi.

Cosicche', pur potendo interpretare letteralmente la norma nel senso di distanza da confine a confine di comune, purché uniti da strada percorribile da carro funebre, sara' piu' pratico fare riferimento alla distanza tra i due comuni, cosi' come riportata da carte stradali, intendendosi che detta interpretazione, oggettivamente riduttiva, potra' essere temperata nell'applicazione pratica in relazione all'ampiezza territoriale di ciascun comune.

La norma di cui all'art. 30/13 stabilisce l'impiego della sola cassa, di legno se la distanza da coprire nel trasporto funebre e' inferiore ai 100 Km.

Essa e' pertanto da intendersi nel senso che non e' da prevedere ne' il controferetro metallico, ne' la cerchiatura con le liste di lamiera di ferro di cui all'art. 30/11.

Oltre i 100 Km., e' d'obbligo la doppia cassa, anche se il feretro e' destinato ad inumazione o cremazione. Quella in legno sara' di spessore minimo di 25 mm.; quella di zinco di 0,660 mm. e quella di piombo di 1,5 mm.

Giunti a destinazione la cassa di zinco viene opportunamente tagliata prima della inumazione, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Sono pertanto, illegittime tutte quelle disposizioni che comunque comportino, nei casi in cui e' prescritta la doppia cassa, un divieto di utilizzazione di feretri con cassa metallica interna e quella di legno.

Sotto i 100 Km., viene usata una unica cassa solo se destinata ad inumazione o cremazione. Per la inumazione e la cremazione, se il trasporto e' fuori del territorio del Comune, si usera' una cassa di spessore non inferiore a 25 mm.; per trasporti interni al Comune destinati ad inumazione lo spessore minimo e' di 20 mm.

Per la tumulazione lo spessore minimo e' sempre di 25 mm.

E' opportuno che per i cofani destinati all'inumazione o alla cremazione vengano realizzati gli spessori minimi consentiti ed essenze lignee tenere, facilmente degradabili.

Si richiama l'attenzione sul divieto, ai sensi dell'art. 75/9, di impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse, nonche' per le imbottiture interne.

9.2 La funzione della cerchiatura del feretro di cui all'art. 30/11 e' quella di contenimento meccanico della cassa di legno soggetta a pressione per rigonfiamento di quella interna metallica (dovuta alle sovrappressioni per effetto dei gas di putrefazione).

Cio' premesso si ritiene superflua la cerchiatura:

- qualora alla cassa metallica sia applicata, ai sensi dell'art. 77/3 del D.P.R. 285/90, una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas;

- se la cassa di legno e' racchiusa da quella metallica o dal contenitore rigido da trasporto.

9.3 Si sottolinea inoltre l'obbligo di apporre sul feretro una targhetta metallica, con l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

L'apposizione della targhetta metallica esterna e' indipendente da norme regolamentari comunali che prescrivano la presenza di apposita medaglia in piombo, numerata progressivamente, da collocare assieme al feretro nella fossa in caso di inumazione. Analogamente, e' consigliabile che tale medaglia venga utilizzata anche quando il feretro e' destinato alla cremazione. In tal caso la medaglia, numerata progressivamente, sara' di materiale refrattario.

9.4 In base all'art. 77 il Ministro della Sanita' sentito il Consiglio Superiore di Sanita', autorizza di volta in volta in relazione ai singoli brevetti, l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas di putrefazione.

Le autorizzazioni gia' rilasciate precedentemente alla uscita del D.P.R. 285/90 sono considerate pienamente valide.

9.5 Il Ministro della Sanita' con le procedure di cui all'art. 31, in relazione all'evolversi del mercato, puo' consentire per la costruzione delle casse e dei relativi accessori interni ed esterni l'uso di materiali diversi da quelli oggi indicati, prescrivendone le caratteristiche.

Detta autorizzazione e' rilasciabile sia in forma singola (per brevetto, soluzione tecnica presentata da ditte interessate) sia in forma generale con l'indicazione dei nuovi materiali ammessi.

9.6 Pur non essendo fissato un tempo massimo entro cui procedere alla inumazione o alla saldatura della cassa metallica, obiettive ragioni di igiene, in dipendenza delle situazioni ambientali e delle condizioni climatiche, suggeriscono la opportunita' che in ogni regolamento locale siano fissati tali limiti temporali con la individuazione dell'Autorita' sanitaria incaricata del controllo.

9.7 La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, nonche', in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli artt. 18 e 25, e infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, e' certificato dal personale a cio' delegato dall'U.S.L. del luogo di partenza, unitamente alla verifica della identita' del cadavere.

Alla partenza, a garanzia della integrita' del feretro e del suo contenuto, vi sara' apposto un sigillo.

Il servizio di custodia del cimitero di arrivo verifichera' l'integrita' del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione di cui sopra.

9. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE. REDAZIONE DEI PIANI REGOLATORI CIMITERIALI

La superficie dei lotti di terreno destinata a campi di inumazione e' individuabile come conseguenza del numero di buche stimate necessarie ai sensi dell'art. 58.

La novita' sta nel fatto che il legislatore ha preso atto del netto ridimensionamento della forma di sepoltura a sistema di inumazione.

Conseguentemente il calcolo dell'area occorrente non si fara' piu' sulla mortalita' media dell'ultimo decennio, bensì sulle inumazioni mediamente eseguite nell'ultimo decennio, aumentate del 50%.

Si abbia cura di calcolare l'incidenza delle aree destinate alla reinumazione di salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni ordinarie o estumulazioni, nonche' di eventi straordinari (quali epidemie, ecc.).

Oltre a tale minimo di legge occorre aggiungere lo spazio riservato alle opere, servizi e sepolture private indicate all'art. 59, che dovranno essere individuate in un apposito piano regolatore cimiteriale, comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale determinate ai sensi dell'art. 57 e le zone dove sono previste aree da concedere.

10. APPROVAZIONE DEI PROGETTI CIMITERIALI

L'art. 55 del D.P.R. 285/90 innova rispetto alla norma preesistente (art. 53 D.P.R. 803/75) non prevedendo, per i progetti cimiteriali il parere della Commissione provinciale per i cimiteri che risulta in tal modo abrogata per effetto dell'art. 108 dello stesso D.P.R. 285/90.

Ora il procedimento di approvazione dei progetti, dovrà seguire, in base all'art. 55/2 del D.P.R. 285/90, quanto specificato dall'art. 228 del T.U.L.L.S.S. e successive modificazioni e integrazioni (art. 3 della Legge 21.3.1949 n. 101, art. 1 della Legge 20.7.1952 n. 1007, art. 27 del D.P.R. 10.6.1955 n. 850 nonché art. 2 del D.P.R. 15.1.1972 n. 8).

Il D.P.R. n. 8/72 ha disposto il trasferimento, tra l'altro, alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di opere igieniche di interesse locale (tra cui i cimiteri). Ciascuna regione disciplina pertanto la materia con appositi atti legislativi.

Circa il parere del Consiglio provinciale di Sanità e' la regione a stabilire il nuovo organo e a dettare in merito i modi e i tempi di esercizio dell'occorrente parere previsto dalla legge, tenuto conto anche dell'art. 50 della Legge 8.6.1990, n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali.

Si rammenta inoltre che l'atto deliberativo consiliare di approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 53 della citata Legge 142/90, dovrà riportare il visto di legittimità del segretario comunale, nonché per la regolarità tecnica (aderenza ai disposti di cui al D.P.R. 285/90) e contabile, i pareri dei responsabili dei servizi.

L'atto deliberativo consiliare dovrà essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità in base all'art. 45 della Legge 142/90.

11. INDICAZIONI TECNICHE PER LOCALI E STRUTTURE DI SERVIZIO CIMITERIALE. SERVIZIO DI CUSTODIA. REGISTRAZIONI CON SISTEMI INFORMATICI

Non e' piu' fatto obbligo di prevedere in ciascun cimitero il custode con relativo alloggio, bensì il servizio di custodia, inteso come il complesso di operazioni amministrative di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90, nonché delle altre incombenze che nelle diverse parti del D.P.R. 285/90 a questo vengono specificamente ascritte.

E' consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90.

In tal caso i registri di cui all'art. 52 vengono stampati su supporto cartaceo vidimato dal Responsabile del Servizio, numerato progressivamente, con le usuali procedure già vigenti per gli atti di contabilità'.

Copia del supporto magnetico verrà consegnata ogni anno all'archivio comunale con la indicazione del tracciato dei records.

12. REVISIONE DI CRITERI COSTRUTTIVI PER I MANUFATTI A SISTEMA DI TUMULAZIONE

13.1 Le norme sono state totalmente innovate.

Dal criterio seguito nel precedente D.P.R. 803/75, basato sulla fissazione dei minimi di spessore delle pareti dei tumuli a seconda dei materiali impiegati, si e' passati alla sola enunciazione dei requisiti richiesti:

- dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 Kg/mq.) con verifica al rischio sismico, indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o meno in opera o con elementi prefabbricati;
- pareti dei loculi con caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas;
- libertà nella scelta dei materiali da impiegare.

13.2 Per le nuove costruzioni e' preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9.

La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.

Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.

Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non e' necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

13.3 E' consentita la collocazione di piu' cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

13. IMPIANTI DI CREMAZIONE. MODALITA' PER AUTORIZZARE ED ESEGUIRE LE CREMAZIONI. CINERARIO COMUNE E NICCHIE CINERARIE

Data la profondita' delle innovazioni si sono articolate le indicazioni in tre sezioni: impianti di cremazione, modalita' per autorizzare ed eseguire la cremazione, cinerario comune e nicchie cinerarie.

14.1 Impianti di cremazione.

Il D.P.R. 10/9/90 n. 285 prevede che la cremazione di un cadavere debba avvenire unicamente in crematori costruiti all'interno dei cimiteri, soggetti alla vigilanza del Responsabile del Servizio.

Le operazioni da effettuare riguardano:

a) ricezione del feretro, con controllo dell'autorizzazione al trasporto, alla cremazione e alla sepoltura.

La eventuale sosta in attesa della cremazione dovra' avvenire mediante deposito del feretro nella camera mortuaria del cimitero;

b) immissione dell'intero feretro nel forno, in genere di seguito al rito religioso o civile;

c) procedimento di cremazione eseguito dal personale incaricato;

d) raccolta delle ceneri in urna cineraria di materiale resistente ed infrangibile e tale da essere soggetto a chiusura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto; l'urna deve essere sigillata per evitare eventuali profanazioni;

e) consegna dell'urna cineraria da parte del personale addetto alla cremazione, al responsabile del servizio cimiteriale;

f) redazione del verbale di consegna dell'urna all'incaricato del trasporto. E' ora previsto che la redazione di tale verbale debba essere effettuata dal responsabile del servizio cimiteriale (e quindi non piu' dal concessionario come stabiliva il D.P.R. 803/75), in triplice copia, di cui una resta al responsabile stesso per la conservazione, una rilasciata a colui che prende in consegna l'urna e la terza da trasmettere all'Ufficio di stato civile del Comune nel quale e' avvenuto il decesso.

Entro 30 giorni dovra' essere trasmessa al servizio cimiteriale del Comune di decesso fotocopia del verbale, per la raccolta dei dati da inoltrare periodicamente a fini statistici e finanziari.

La cremazione e' da considerare servizio pubblico in virtu' del combinato disposto dall'articolo 12, 4. comma del D.L. 31/8/1987 n. 359 convertito con modificazioni nella legge 29/10/1987 n. 440 e dall'art. 26 bis del D.L. 28/12/1989 n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28/2/1990 n. 38.

Da queste norme, nonche' dall'art. 343 del T.U.LL.SS. del 27.7.1934 n. 1265 e dal D.P.R. 285/90, si trae che non e' obbligo del Comune provvedere a dotare ogni cimitero dell'impianto di cremazione, ma solo facolta' dello stesso. E' comunque preferibile valutare soluzioni di gestione individuate dalla L. 8.6.1990 n. 142, commisurate su bacini di scala provinciale.

L'art. 78 del D.P.R. 285/90 demanda a chi costruisce l'impianto l'onere di produrre la documentazione di regolarita' delle emissioni in atmosfera e affida chiaramente la competenza a "deliberare i progetti di costruzione dei crematori" al Consiglio Comunale.

Restano pertanto in essere le situazioni storiche consolidate, ma dal 27/10/1990 la titolarita' ad impiantare nuovi crematori potra' essere solo dei Comuni interessati.

14.2. Modalita' per autorizzare ed eseguire la cremazione. La cremazione di ciascun cadavere e' subordinata all'autorizzazione del Responsabile del Servizio del Comune nel quale e' avvenuto il decesso, ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 285/90.

Nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione,

al rilascio dell'autorizzazione e' competente il Responsabile del Servizio del luogo ove e' sepolta la salma.

Per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione l'ufficio che istruisce la pratica, e' tenuto a verificare la presenza di:

1) documento nel quale sia espressa la volonta' della cremazione.

Tale documento puo' consistere in uno dei 3 seguenti:

1.1 disposizione testamentaria (testamento in forma olografa o reso e depositato presso un notaio);

1.2 atto scritto con sottoscrizione autenticata (vds. art. 79/3 D.P.R. 285/90) dal quale risulti la volonta' del coniuge o parente piu' prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del C.C. che, in assenza di volonta' contraria del de cuius, intende dar corso alla cremazione della salma di che trattasi;

1.3 dichiarazione di volonta' di essere cremato, in carta libera e datata, sottoscritta di proprio pugno (o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni) dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione mediante l'attestazione del mantenimento dell'adesione alla stessa fino allo ultimo istante di vita dell'associato.

2) Certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal funzionario incaricato, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

3) Nei soli casi di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorita' giudiziaria. La cremazione dei cadaveri di persone decedute prima del 27/10/1990 e' possibile in esecuzione delle procedure previste dal precedente D.P.R. 21/10/1975 n. 803 (e quindi solo per espressa volonta' del de cuius).

La cremazione dei cadaveri di persone decedute successivamente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 285/90 e' consentita, a richiesta degli interessati, con la produzione delle documentazioni di cui sopra, anche per salme provenienti da esumazione o estumulazione.

E' consentita altresì a seguito di dichiarazione postuma del coniuge o parente piu' prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del C.C., nella quale si dia atto di essere a conoscenza che fino al momento del decesso vi e' stata la volonta' espressa verbalmente, dal de cuius di essere cremato.

La manifestazione di volonta' di cui all'art. 79, se resa dal coniuge o parenti piu' prossimi, deve essere espressa con atto scritto reso davanti a Notaio o pubblico ufficiale abilitato, ai sensi dell'art. 20 della L. 4/1/68 n. 15, che ne autentica la/le firma/e.

L'art. 77 del C.C. riconosce vincoli di parentela entro il 6. grado, con la prevalenza della volonta' del coniuge.

Sussistono alcune situazioni, in relazione alla ipotesi individuata al punto 1.2 che precede, e cioe' nel caso di dichiarazione di volonta' del coniuge o dei parenti piu' prossimi.

Condizione essenziale e' che il de cuius non abbia espresso per iscritto contrarietà alla cremazione.

E' prevalente la volonta' del coniuge se in vita.

Se invece hanno titolo i parenti, occorre la volonta' congiunta di quelli di grado piu' prossimo.

A migliore precisazione si riportano alcune modalita' di comportamento a fronte di particolari casi, quali:

1) dichiarazione del coniuge in stato di separazione.

Se la sentenza di separazione non e' passata in giudicato - vale a dire, se non esiste sentenza di divorzio - e' al coniuge che viene riconosciuto il diritto di espressione di volonta';

2) dichiarazione del coniuge il cui matrimonio venne contratto in seconde nozze.

Ha facolta' esclusiva di esprimersi;

3) dichiarazione dei genitori e dei figli del de cuius.

In mancanza del coniuge il primo grado e' quello dato dai genitori e dai figli. Nei casi di soli genitori e' necessaria la manifestazione della volonta' (congiunta o con atti separati) di entrambi, laddove siano in vita. Nel caso di concorrenza di genitori e di figli del de cuius, trovandosi essi sullo stesso piano, e' necessaria la manifestazione di volonta' di tutti gli interessati. Nel caso che uno o piu' dei figli del de cuius sia minore, si rimanda al successivo punto 4). Ove il de cuius sia minore, la manifestazione di volonta' alla cremazione deve

essere espressa da entrambi i genitori congiuntamente. Si ha espressione congiunta di volonta' anche quando sia resa con atti separati.

4) dichiarazione di minore.

Il minore non e' legittimato a rendere le dichiarazioni di volonta' concernenti la cremazione in quanto privo di capacita' di agire (art. 2 C.C.). Quando un minore si trovi nella condizione di soggetto tenuto alla manifestazione della volonta' alla cremazione, tale volonta' deve essere manifestata da chi ne ha la rappresentanza (art. 320 C.C.), cioe' dai genitori congiuntamente o da quello di essi che ne ha la potesta' in via esclusiva (art. 155, 317 e 317 bis del C.C.) o tutore (art. 357 e segg. C.C.).

5) dichiarazione di un interdetto.

Se l'interdizione risulta da sentenza passata in giudicato, il soggetto e' privo della capacita' di agire e non potra' rendere alcuna manifestazione di volonta', ma in suo luogo potra' farlo il tutore.

14.3 Cinerario comune e nicchie cinerarie.

Nel cimitero dove e' situato l'impianto di cremazione deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne cinerarie.

Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie vengono stabilite dal regolamento comunale di polizia mortuaria, anche se l'ingombro minimo e' stato individuato al precedente punto 13.2.

Data l'attuale scarsa diffusione della cremazione, generalmente vengono utilizzati gli ossarietti anche come nicchie cinerarie per evitare la costruzione di edifici cimiteriali con basse richieste di concessione.

Le urne possono anche essere collocate in appositi spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

Le tariffe che questi enti morali o privati dovessero applicare per la conservazione delle urne devono essere tali da osservare quanto previsto dall'art. 92/4 e cioe' le concessioni anzidette non devono essere fatte oggetto di speculazione e di lucro. Il Consiglio Comunale deve vigilare su tali tariffe.

Novita' sostanziale e' data dall'obbligo della realizzazione in ogni cimitero di un cinerario comune.

Tale edificio, manufatto o costruzione, deve essere adatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ceneri.

Si tratta pertanto di un manufatto nel quale vengono disperse, preferibilmente attraverso un rito apposito, le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stato espresso in vita la volonta' del de cuius di scegliere tale forma di sepoltura.

Nel cinerario comune vengono raccolte pure le ceneri nei casi di disinteresse dei familiari alla collocazione in sepoltura dell'urna cineraria.

Cosicche' l'urna cineraria sara' aperta alla presenza di un incaricato del cimitero, per provvedere alla dispersione delle ceneri all'interno del manufatto (cinerario comune); le ceneri rimarranno in forma indistinta.

Tale forma di sepoltura e' gratuita.

Si ritiene comunque accoglibile la domanda da parte degli aventi titolo per la collocazione di ceneri in cinerario comune. Ogni Comune stabilira' l'importo della tariffa corrispondente.

14. SOSTANZE E MATERIALI CHE SI RINVENGONO IN OCCASIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI

Il DPR 803/75 prevedeva che gli avanzi di indumenti, casse, ecc. provenienti da esumazioni dovessero essere inceneriti sul posto, quindi in ogni cimitero.

I restanti rifiuti provenienti dalla ordinaria attivita' cimiteriale (fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc.) erano soggetti alle norme vigenti per i rifiuti solidi urbani.

Col DPR 285/90, in base all'art. 85/2, viene introdotto il principio che tutti i rifiuti risultanti da attivita' cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al DPR 10/9/1982 n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

La ratio del provvedimento e' quella di consentire la raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali cimiteriali per

l'avvio ad incenerimento, reinterro e solo eccezionalmente discarica adeguata.

I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari, sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e, come tali smaltiti.

Si premette che:

- per cadavere si intende "il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale. Con lo stesso termine si indica il corpo in decomposizione e fino alla completa mineralizzazione delle parti molli";

- per resti mortali si intendono "gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi".

Le sostanze ed i materiali che si rinvencono in occasione delle operazioni cimiteriali, sono così identificati e trattati, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 85/2 del D.P.R. 285/90:

a) resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento:

si tratta di rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in idoneo impianto di incenerimento, reinterro e solo eccezionalmente in adeguata discarica.

b) resti mortali: in presenza di impianto di cremazione nel Comune si può procedere alla cremazione di tali resti, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo.

E' facoltà di ogni Comune nel cui territorio non sia presente un impianto di cremazione convenzionarsi o consorziarsi perché tali resti mortali vengano avviati all'impianto di bacino.

In caso contrario si continuerà ad inumare detti resti mortali in cimitero.

15. RISTRUTTURAZIONE DI CIMITERI ESISTENTI E PRESCRIZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 106 DEL D.P.R. N. 285/90

Con l'art. 106 del D.P.R. 285/90 il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità e d'intesa con l'Autorità sanitaria locale può autorizzare speciali prescrizioni tecniche, per la costruzione dei nuovi cimiteri, e la migliore utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti. Ciò può consentire maggiore flessibilità nel recupero di posti salma oggi non utilizzabili che, in futuro, potrebbero divenire oltremodo importanti in vista dell'incremento di sepolture annue atteso, secondo le proiezioni ISTAT, dopo il duemila.

In particolare saranno esaminate dal Consiglio Superiore di Sanità le proposte di utilizzazione di loculi per le tumulazioni in strutture preesistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 prive di spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

In allegato sono precisate le modalità per la presentazione delle proposte di applicazione dell'art. 106 con l'indicazione della documentazione tecnica di supporto alla richiesta e gli indirizzi, allo stato dell'arte, sulle soluzioni tecnologiche adottabili.

Mod. 1 DATI GENERALI

Comune di: Prov.:

Cimiteri comunali esistenti n. di cui in attività n.

Data di ultimo aggiornamento del piano regolatore cimiteriale:

DATI DEMOGRAFICI

Anno
Popolazione
Mortalita'

DATI SEPOLTURE ANNUE

Anno
Inumazione di feretri in campo comune
Altre inumazioni di feretri
Tumulazione di feretri in loculo
Tumulazione di feretri in tomba privata
Deposito temporaneo di feretri
Tumulazione di urne cinerarie in loculo
Tumulazione di urne cinerarie in tomba priv.
Dispersione ceneri in cinerario comune
Totale Sepulture

DATI OPERAZIONI CIMITERIALI ANNUE

Anno
Esumazioni andate a buon fine
Estumulazioni andate a buon fine
Esumazioni con reinumazione
Estumulazioni con ritumulazione
Esumazioni con cremazione resti mortali
Estumulazioni con cremazione resti mortali
Estumulazioni con inumazione
Totale Operazioni Cimiteriali

**IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI CIMITERIALI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

IL

.....

.....

DATI OPERAZIONI CIMITERIALI ANNUE

Anno
Esumazioni andate a buon fine
Estumulazioni andate a buon fine
Esumazioni con reinumazione
Estumulazioni con ritumulazione
Esumazioni con cremazione resti mortali
Estumulazioni con cremazione resti mortali
Estumulazioni con inumazione

Totale Operazioni Cimiteriali

**IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI CIMITERIALI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

IL

.....

.....